

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 3675

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIUSEPPE GUERINI, FREGOLENT, GANDOLFI, GUERRA,
LAFORGIA, MARTELLA, MUCCI, PASTORINO**

Modifica all'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95,
in materia di scelta degli scrutatori dei seggi elettorali

Presentata 15 marzo 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge contiene misure finalizzate a modificare la disciplina in materia di nomina delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di sezione elettorale.

La normativa *de qua* (legge 8 marzo 1989, n. 95) è stata da ultimo modificata nel 2006, prevedendo in capo alla commissione elettorale comunale la possibilità di procedere alla nomina degli scrutatori in via discrezionale, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori allo scopo istituito presso il comune.

Fino al 2006 la legge prevedeva invece che la nomina avvenisse tramite semplice sorteggio da effettuare tra tutti i nominativi compresi nell'albo.

La presente proposta di legge mira a ripristinare la disciplina anteriore a quella vigente, in quanto più logica e maggior-

mente corrispondente ai principi generali di equità.

Va premesso, infatti, che l'organo oggi deputato alla nomina degli scrutatori, cioè la commissione elettorale comunale, è istituito in ogni comune ai sensi degli articoli 12 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223, è presieduto dal sindaco ed è composto da tre componenti effettivi e da tre supplenti, scelti tra i consiglieri comunali.

Non si comprende, di conseguenza, il motivo per il quale la nomina degli scrutatori debba essere effettuata discrezionalmente da una commissione composta da rappresentanti politici locali eletti dal consiglio comunale.

La commissione dovrebbe assolvere a un mero ruolo di garanzia e di rispetto formale delle procedure connesse alla re-

colare formazione delle sezioni elettorali, senza ingerire direttamente e personalmente nella scelta specifica di ogni singolo componente del seggio. *A fortiori*, ove si consideri che l'esigenza di limitare la platea dei potenziali prescelti, evitando il più possibile che la scelta ricada su soggetti non interessati ad adempiere a tale funzione, appare già ampiamente soddisfatta dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 95 del 1989, secondo il quale: « Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre ».

L'obiezione secondo cui la modalità di nomina diretta da parte della commissione sarebbe più efficace e vantaggiosa poiché consente di indicare persone certamente interessate a svolgere la funzione di scrutatore risulta pertanto superata dalla considerazione testé svolta.

Ristabilito il principio del sorteggio da effettuare nel novero dei cittadini che si sono in precedenza iscritti all'albo degli scrutatori, sarà poi nella facoltà di ogni singolo comune fissare eventualmente criteri preferenziali a favore di specifiche categorie (per esempio studenti, inoccupati e altri), in ossequio al principio dell'autonomia e della potestà regolamentare dei comuni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale prevista dall'articolo 4-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla scelta degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, sorteggiandoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nell'albo di cui alla lettera *a)*, per sostituire gli scrutatori nominati ai sensi della medesima lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento;

c) alla scelta degli ulteriori scrutatori, individuati fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Alle nomine di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 si procede tramite sorteggio ».

€ 1,00



17PDL0040050